

**ALLEGATO 1 - CONTRIBUTI INVIATI DALLE ASSOCIAZIONI CONSULTATE RELATIVI AGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI CON GLI ATTI  
NORMATIVI APPROVATI NEL 2013.**

Area di regolazione	Riferimento normativo	Descrizione adempimento	Oneri introdotti	Oneri eliminati
<p align="center"><b>AMBIENTE</b></p>	<p>Legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. 31-8-2013 n. 101, Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni</p>	<p>Il d.lgs. n. 205/2010 ha introdotto l'art. 188-ter del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), prevedendo che "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a): [...] g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto."</p> <p>Il D.L. n. 101/2013, con l'art. 11, c. 1, ha modificato tale previsione, prevedendo che: "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. [...]". Il trasporto intermodale è stato quindi escluso dagli obblighi SISTRI.</p> <p>Tuttavia, la legge n. 125/2013, di conversione del D.L. n. 101/2013, ha modificato nuovamente il comma 1 dell'art. 188-ter disponendo che "Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto."</p> <p>Di conseguenza la legge n. 125 ha introdotto nuovamente, nel 2013, un onere a carico delle imprese che il D.L. n. 101 aveva abrogato.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: CNA, Confartigianato, Confcommercio,</i></p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>

		<i>Confesercenti e Confindustria</i>		
<b>AMBIENTE</b>	D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	<p>L'art. 2 definisce "impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate" la "persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto".</p> <p>Tale previsione introduce oneri non previsti dalla normativa comunitaria poiché attribuisce al proprietario la responsabilità della gestione delle apparecchiature, creando notevoli difficoltà applicative.</p> <p>Gli obblighi in capo alle imprese che gestiscono le apparecchiature sono, infatti, estremamente complessi per i non addetti ai lavori e presuppongono sia la comprensione della normativa a monte, sia una valutazione delle caratteristiche degli impianti e dei fluidi presenti, cosa che il proprietario dell'impianto non è generalmente in grado di fare. Inoltre, la possibilità di delega a terzi delle responsabilità dell'esercizio e della manutenzione da parte del proprietario va chiarita fornendo ulteriori specifiche sull'ampiezza della delega, da prevedere in quanto questo aspetto potrebbe essere oggetto di controversie legate ad incertezze interpretative.</p> <p>Sul punto si ricorda che l'art. 14 della legge n. 246/2005 considera livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie (ma la previsione può essere estesa anche ai Regolamenti CE): a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole, rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: CNA e Confindustria (segnalano oneri</i></p>	X	

		<i>amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>		
<b>AMBIENTE</b>	D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	<p>In materia di riporti (terre con materiali di origine antropica ottenuta dagli scavi), il cui utilizzo per opere di ripristino ambientale e simili evita il consumo di territorio, l'art. 41, comma 3, ha introdotto disposizioni che rischiano di rendere difficili o impossibili queste forme di impiego.</p> <p>Infatti, al meccanismo di verifica della contaminazione dei terreni (Concentrazioni soglia di Contaminazione/CSC ) se ne aggiunge un altro (cd. test di cessione), che opera su parametri non coincidenti e con metodologie diverse.</p> <p>In altri termini, la misura rischia di trasformare buona parte di questi materiali in rifiuti, che non potrebbero essere utilizzati per i ripristini ambientali, aggravando gli oneri a carico delle imprese.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato e Confindustria (segnalano oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i></p>	X	
<b>AMBIENTE</b>	D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, recante Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	<p>La disciplina riguarda gli impianti di elevata potenza termica nominale.</p> <p>Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tuttavia, nel caso in cui l'impianto ricada nel campo di applicazione del decreto legislativo, anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate.</p> <p>I gestori degli impianti che esercitano le attività che comportano emissioni di gas ad effetto serra, specificati nel medesimo allegato, hanno l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ad emettere gas serra al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (che ha sede presso il Ministero dell'ambiente). Apposita deliberazione del Comitato deve ancora stabilire le modalità per l'invio della domanda e le informazioni che il gestore deve fornire.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato (segnala oneri</i></p>	X	

		<i>amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>		
<b>ENERGIA</b>	D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 90/2013, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	<p><i>L'art. 6, co. 7, del DL n. 63/13 ha ampliato l'ambito di applicazione delle disposizioni relative all'affissione degli attestati di prestazione energetica agli edifici aperti al pubblico con superficie totale superiore a 500 mq. Precedentemente la norma riguardava solo gli edifici con superficie superiore a 1000 mq. "Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m<sup>2</sup>, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico".</i></p> <p><i>L'art. 6, co. 5, del DL n. 63/13 ha introdotto la norma per cui ai libretti di impianto, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" deve essere allegato anche l'attestato di prestazione energetica. "L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di</i></p>	X	

		<p><i>controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica".</i></p> <p><i>L'art. 15 bis istituisce presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari (tra cui le imprese) degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il relativo decreto attuativo non risulta ancora emanato. "1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni".</i></p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		
--	--	---	--	--

<p><b>AMBIENTE</b></p>	<p>Art. 41, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p><i>Misure di semplificazione concernenti la gestione delle acque sotterranee emunte, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e la bonifica dei siti inquinati</i></p> <p>1. Esenzione dell'autorizzazione di impianti di depurazione che non devono essere autorizzati come impianti di gestione rifiuti liquidi (art. 41, comma 1: gestione delle acque sotterranee emunte);</p> <p>2. Limitazione dell'ambito di applicazione delle procedure previste dal D.M. n. 161 del 2012 alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA (valutazione d'impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) (art. 41, comma 2);</p> <p>3. Eliminazione permesso a costruire per determinati allestimenti mobili (art. 41, comma 3).</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		<p>X</p>
<p><b>AMBIENTE</b></p>	<p>Art. 41-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p><i>Disposizioni in materia di terre e rocce da scavo</i></p> <p>L'articolo 41-bis disciplina l'utilizzo, come sottoprodotti e non più come rifiuti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal D.M. n. 161 del 2012. La disciplina introdotta si applica sia ai piccoli cantieri, sia ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA).</p> <p>L'assoggettamento al regime dei sottoprodotti può avvenire qualora vi sia la dimostrazione, da parte del produttore, del rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;</p> <p>b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) contenute nell'allegato 5 alla parte quarta del Codice, e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;</p> <p>c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle</p>	<p>X</p>	

		<p>emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;</p> <p>d) che non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Si prevede, inoltre, che il rispetto di tali condizioni sia attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all'ARPA e che il deposito non possa comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		
<b>LAVORO</b>	<p>Art. 31, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p>L'art. 31 estende la validità del DURC da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. Viene anche prevista l'estensione della validità del DURC a 120 giorni anche a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC per la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.</p> <p><i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i></p>		X
<b>LAVORO</b>	<p>Art. 32 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia</p>	<p><i>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)</i></p> <p>Viene eliminato l'obbligo di redazione del DUVRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i servizi di natura intellettuale,</li> <li>- per le mere forniture di materiali o attrezzature,</li> <li>- per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (invece di 10 uomini-giorno, come previsto nel testo originario del decreto-legge),</li> <li>- per i lavori o servizi che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto (di cui al D.M. 10 marzo 1998), dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177), o dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni nonché biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, anche di agenti mutageni e amianto</li> </ul>		X

		<i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato e Confindustria</i>		
<b>LAVORO</b>	Art. 32 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	<i>Adempimenti nei cantieri temporanei o mobili</i> Si prevede che i piccoli lavori edili, la cui durata presunta non sia superiore ai 10 giorni/uomo per realizzare o mantenere infrastrutture per servizi, non rientrano nel Titolo IV del TUSSL ("Cantieri temporanei e mobili"), sempre che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>		X
<b>LAVORO</b>	Articolo 7, comma 5, lett. d) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti	Il Decreto Legge 76/2013 ha previsto all'art. 7 comma 5 lett. d) l'estensione della procedura di convalida delle dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e ai contratti di associazione in partecipazione. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>	X	
<b>LAVORO</b>	Articolo 9, comma 7, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti	Il Decreto Legge 76/2013 ha previsto all'art. 9 comma 7, lett. a) l'obbligo per il datore di lavoro di verificare la presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima di presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la richiesta di ingresso per lavoro di un cittadino extracomunitario. La lett. b) del medesimo comma 7 ha abrogato la disposizione che in precedenza prevedeva un obbligo analogo in capo allo Sportello Unico per l'Immigrazione. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato (segnala oneri amministrativi, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>	X	
<b>LAVORO</b>	Art. 32 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	<i>Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro</i> Viene semplificata la disciplina delle verifiche sulle attrezzature di lavoro. Viene segnalata sia l'eliminazione che l'introduzione di oneri. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: CNA, Confartigianato e Confindustria (segnalano oneri introdotti, oltre che oneri di conformità sostanziale)</i>	X	X

<b>ENERGIA</b>	Art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale	Viene modificato il secondo periodo del comma 3, dell'art. 9, del D.Lgs. 192/2005 ( <i>provvedimento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia</i> ). In conseguenza di questa modifica, l'art. 9 citato pone direttamente a carico delle società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile l'obbligo di comunicare all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze rifornite al 31 dicembre di ogni anno (cfr. art. 9, comma 3, lett. b). <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confcommercio</i>	X	
<b>ACCESSO RETE INTERNET</b>	Art. 10 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	Gli oneri a carico delle imprese (ivi compresi i requisiti di capacità organizzativa e di dotazione minima di organico di personale tecnico abilitato) previsti dal D.M. n. 314 del 1992, del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, in materia di autorizzazione all'installazione, all'allacciamento ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica (impianti telefonici interni) sono soppressi. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>		X
<b>PREVENZIONE INCENDI</b>	Art. 38 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	Si prevede l'esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare - prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 per le sole attività di categoria B e C - per i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nel caso in cui i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. <i>Segnalato da associazioni imprenditoriali: Confartigianato</i>		X